



Provincia di Biella

Settore: LAVORI PUBBLICI

Servizio: MANUTENZIONE INFRASTRUTTURE VIARIE, DEMANIO STRADALE E LAVORI PUBBLICI

Ufficio Concessioni

Prot. n. 45187

Biella, 29 OTT. 2012

Ai Comuni della Provincia di Biella

Alle Comunità Montane della Provincia di Biella

Alla Provincia di Torino

Alla Provincia di Alessandria

Alla Provincia di Asti

Alla Provincia di Cuneo

Alla Provincia di Novara

Alla Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

Alla Provincia di Vercelli

Alla Prefettura di Biella

Alla Questura di Biella

Al Comando Polizia Stradale di Biella

Al Comando Gruppo Carabinieri di Biella

Al Comando Guardia di Finanza di Biella

Al Comando Corpo Forestale dello Stato di Biella

Al Comando dei Vigili del Fuoco di Biella

Alla Centrale Operativa 118

Alla Croce Rossa di Biella

All'Ufficio Motorizzazione Civile di Biella

All'Ufficio del Territorio di Biella

All'ATAP di Biella

All'ACI di Biella

Al C.C.I.S.S. Viaggiare Informati di Roma

Alla Redazione di RETE BIELLA TV

All'emittente radiofonica RADIO BIELLA

All'emittente radiofonica RADIO AMICA

Al Settore Pianificazione Territoriale - SEDE

Ai Capi Cantonieri - SEDE

ORDINANZA PERMANENTE N. 118/2012

OGGETTO: Provvedimenti per la circolazione con pneumatici invernali o con catene a bordo dei veicoli, lungo le Strade Provinciali durante il periodo 15 novembre / 15 marzo di ogni anno solare.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTE la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 32 del 28/09/2012 e la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 194 del 01/10/2012, aventi per oggetto la Variazione del Piano Esecutivo di Gestione per il triennio 2012 -2014, con la quale, al fine del pareggio di bilancio, verranno ridotti alcuni servizi erogati dall'ente Provincia, tra cui la manutenzione stradale;



DATO ATTO che l'art. 6 comma 4 lettera e) del D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 modificato con la Legge 29/07/2010, n. 120 stabilisce che l'Ente Proprietario della strada può, con propria ordinanza "prescrivere che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio";

VISTA la circolare del Ministero dell'Interno n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12/08/2010 recante disposizioni in merito all'applicazione della Legge 120/2010 in particolare per quanto attiene all'utilizzo di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio;

PREMESSO che durante i trascorsi periodi invernali si sono riscontrati disagi per la circolazione stradale che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le Strade Provinciali da parte degli autoveicoli non muniti di mezzi antisdrucchiolevoli o pneumatici invernali;

PREMESSO inoltre che, in tali evenienze occorre vietare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo peraltro difficoltoso, se non impossibile, l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;

RITENUTO CHE ai fini della tutela prioritaria della pubblica incolumità è necessario prescrivere per tutti gli autoveicoli definiti dall'art. n. 54 del C.d.S. di circolare con pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio, ovvero che siano muniti a bordo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli, lungo tutta la rete viaria provinciale di competenza;

VISTI gli artt. 5 comma 3 e 6 comma 4 lettera e) del Nuovo Codice della Strada (D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i.), come modificato dall'art. n. 1 della Legge n. 120 del 29/07/2010;

ORDINA

L'istituzione, nel periodo compreso tra il **15 novembre** ed il **15 marzo di ogni anno solare**, relativamente agli autoveicoli definiti all'art. n. 54 del C.d.S., dell'obbligo di circolare su tutte le strade provinciali di competenza, per legge, della Provincia di Biella, con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo a bordo del veicolo di idonei mezzi antisdrucchiolevoli (catene) adeguati allo stesso tipo di veicolo.

Tali obblighi assumono validità anche al di fuori del periodo indicato al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

DISPONE

- che la presente ordinanza sia inserita nella raccolta ufficiale agli atti di questa Amministrazione;
- che sia resa nota al pubblico mediante la pubblicazione all'Albo pretorio di questa Amministrazione e dei comuni interessati e mediante la pubblicazione sui giornali locali.

INVITA

- le competenti forze di polizia a vigilare sui tratti stradali di loro competenza

AVVERTE

- che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà a termini delle vigenti norme in materia..
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, entro 60 gg dalla data di pubblicazione all'albo provinciale, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con le formalità stabilite dall'art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada e dell'art. 74 del Regolamento di esecuzione, oppure in via alternativa ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ai sensi della legge 6 dicembre 1971 n. 1034.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Manutenzione Infrastrutture Viarie
Demanio Stradale e Lavori Pubblici
(Arch. Stefano LOTTINI)

